

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 08526/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 8526 del 2021, proposto da  
Antonella Taurone, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Botti, Pasquale  
D'Angiolillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Ministero  
dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ministero  
dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio X Ambito  
Territoriale di Salerno non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

Mariarosaria Battagliese, Valentina Altobello non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

per l'annullamento – previa sospensione dell'esecuzione e/o adozione di idonee  
misure cautelari , nonché per la concessione di idonee misure cautelari

monocratiche ex art. 56 c.p.a.-:

a.- del provvedimento prot. n. 0018408 del 18.8.2021 (Registro Ufficiale), a firma del Dirigente del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio X Ambito Territoriale di Salerno, Monica Matano, successivamente conosciuto, con il quale, nel ripubblicare le relative graduatorie GPS/ELENCHI AGGIUNTIVI del personale docente per la provincia di Salerno di tutti gli ordine e gradi d'istruzione, l'odierna ricorrente, precedentemente inserita nella graduatorie approvate in data 6.8.2021 per le Classi di concorso ADMM 1° Fascia (Sostegno Scuola Secondaria di I° Grado) e ADSS 1° Fascia (Sostegno Scuola Secondaria di II° grado), è stata poi esclusa;

b.- del successivo provvedimento prot. n. 0018848 del 25.8.2021 (Registro Ufficiale), a firma del Dirigente del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio X Ambito Territoriale di Salerno, Monica Matano, successivamente conosciuto, con il quale, in seguito ad un decreto cautelare del TAR Campania, la predetta Amm.ne Scolastica ha nuovamente ripubblicato le predette graduatorie in vista delle operazioni di avvio dell'anno scolastico 2021/2022, dando esecuzione al predetto decreto;

c.- del singolo provvedimento di esclusione della ricorrente dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi GPS per le richieste classi di concorso, avente estremi ancora ignoti e non comunicati, ma soltanto visibile nel sistema telematico del relativo Ufficio Scolastico, con espressa riserva di m.a.;

d.- delle relative graduatorie GPS/ELENCHI AGGIUNTIVI per le predette classi di concorso, riapprovate, ripubblicate ed allegate al predetto provvedimento prot. n. 0018408 del 18.8.2021, così come anche al successivo provvedimento prot. n. 0018848 del 25.8.2021, nelle parti in cui l'odierna ricorrente, dapprima inseritavi in data 6.8.2021, è stata poi esclusa;

e.- ove e per quanto di ragione, nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere, della nota del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di

istruzione e formazione, prot. n. 1219 del 10.8.2021 (Registro Ufficiale), a firma del Capo Dipartimento, Stefano Versari, menzionata nel predetto provvedimento di ripubblicazione del 18.8.2021, successivamente conosciuta, sulla scorta della quale l'Amministrazione Scolastica Provinciale di Salerno ha ripubblicato la predetta graduatoria, escludendo l'odierna ricorrente;

f.- sempre per quanto di ragione ed in parte qua, del D.M. Istruzione n. 51 del 3.3.2021 nella parte in cui (art. 1, punto 1 e art. 2, punto 1) stabilisce ovvero viene interpretato nel senso che, relativamente ai titoli conseguiti all'estero, possono partecipare alla procedura soltanto coloro i quali abbiano non soltanto conseguito, ma anche ottenuto il provvedimento di riconoscimento del titolo estero, senza possibilità di essere nelle more ammessi con riserva;

g.- sempre per quanto di ragione, del D.M. Istruzione n. 242 del 30.7.2021, emanato in attuazione del precedente D.M., della successiva Nota Min. Istruzione prot. n. 25089 del 6.8.2021 nella parte in cui non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero in corso di riconoscimento, nonché del successivo avviso del 9.8.2021 prot. n. 25187;

h.- ove occorra e per quanto di ragione, della nota del Ministero dell'Università e della Ricerca prot. n. 25348 del 17.8.2021 avente ad oggetto direttive in ordine al riconoscimento dei titoli spagnoli e rumeni;

i.- ove esistente, del provvedimento di esclusione ovvero rigetto dell'istanza presentata in data 17.8.2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 59, co. 4 e segg., D.L. n. 73/2021;

l.- del provvedimento prot. n. 0018986 del 26.8.2021 (Registro Ufficiale), a firma del Dirigente del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio X Ambito Territoriale di Salerno, Monica Matano, successivamente conosciuto, col quale, viste le istanze registrate entro il termine del 21 agosto 2021, ha individuato gli aspiranti docenti, utilmente collocati nelle

GPS di prima fascia per talune classi di concorso (fra cui l'ADMM), quali destinatari della proposta di assunzione a T.D. con decorrenza 1.9.2021, approvando le relative tabelle che pure qui si impugnano;

m.- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale fra cui, per quanto occorrer possa, della nota del Ministero dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale degli Ordinamenti della Formazione Superiore e del Diritto allo Studio prot. n. 20446 del 14.7.2021, menzionata nella nota Min. Istruzione prot. n. 1219 del 10.8.2021.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che non sussistono i presupposti di cui all'art.56 cpa avuto presente che la mancata concessione delle richieste misure monocratiche cautelari non pregiudica minimamente tutti gli effetti anche ripristinatori di un'eventuale ordinanza collegiale di accoglimento dell'istanza cautelare;

Vista l'istanza con cui parte ricorrente ha chiesto di poter essere autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod.proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza ex art.56 cpa ed Accoglie l'istanza di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 5 ottobre 2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.  
Così deciso in Roma il giorno 31 agosto 2021.

**Il Presidente**  
**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**